

necessità di apportare numerose prove a sostegno della nostra tesi » precisando che « in effetti, non ci si sente tenuti a sennarsi di aver commesso un atto di cui non ci si sente responsabili ». Peraltro « la dichiarazione della delegazione israeliana, secondo cui le violazioni delle leggi argentine sarebbero state commesse da privati che hanno agito senza il previo consenso del Governo israeliano, non attenua affatto la responsabilità del Governo israeliano ». Il delegato argentino ha quindi dichiarato che « al momento, chi è intervenuto in questo affare non ha avuto il minimo dubbio quanto al carattere illecito della loro azione, come è dimostrato dalla clandestinità dell'operazione tanto per la cattura che per il trasferimento di Eichmann al di fuori del territorio argentino » e che « a partire dal momento in cui l'individuo è stato catturato e rimesso al Governo di Israele, la conoscenza da parte del Governo di Israele del modo illecito in cui questo personaggio è stato condotto in territorio israeliano è impossibile da negare » con la conseguenza che « accettando il fatto e annunciando l'intenzione di giudicare il detenuto, il Governo di Israele si è reso automaticamente solidale, e quindi responsabile, dell'atto di cui si tratta » (p. 778). Il delegato ha poi precisato che « l'Argentina si duole di una violazione di sovranità attraverso l'esercizio illecito di un'autorità straniera all'interno del suo territorio » ma che « il fatto che certi abitanti del paese vi si trovino in violazione alle sue leggi è una questione esclusivamente interna che deve essere valutata e giudicata dalle sole autorità argentine » (p. 779).

Il 23 giugno il Consiglio di sicurezza adottò una risoluzione, con 8 voti a favore, in cui affermava che « la violazione della sovranità di uno Stato membro è incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite », che « la ripetizione di atti come quello che è all'origine della presente situazione implicherebbe la distruzione dei principi sui quali riposa l'ordine internazionale », e si richiedeva « al Governo di Israele di assicurare una riparazione adeguata in conformità della Carta delle Nazioni Unite e delle norme del diritto internazionale », pur essendo il Consiglio « cosciente che la persecuzione degli Ebrei sotto i nazisti è universalmente condannata e che i popoli di tutti i paesi si preoccupano di vedere Eichmann tradotto in giustizia come conviene per rispondere dei crimini di cui è accusato » (p. 780).

Il 27 giugno il Governo argentino, di fronte al rifiuto di Israele di restituire Eichmann, sottolineò che le scuse israeliane non costituivano una « riparazione adeguata » (p. 781). Sebbene in una nota del 4 luglio Israele avesse ribadito il contrario, i due Stati riuscirono a trovare un accordo e in un comunicato congiunto del 3 agosto dichiararono che « i Governi di Israele e della Repubblica Argentina, animati dal desiderio di conformarsi alla risoluzione del Consiglio di sicurezza del 23 giugno 1960, nella quale si esprimeva la speranza che le relazioni tradizionalmente amichevoli tra i due paesi continuassero, hanno deciso di considerare come chiuso l'incidente suscitato dall'iniziativa presa da cittadini israeliani e che ha attentato ai diritti fondamentali dello Stato Argentino » (p. 782). Adolf Eichmann fu poi giudicato in Israele dove, con sentenza della Corte Suprema del 29 maggio 1962, ritenuto colpevole dei crimini internazionali ascritti, ne fu ordinata l'esecuzione ⁶.

⁶ *Infra*, § 252.

Sezione 2 — DELIMITAZIONE DEGLI SPAZI DI ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE STATALE

1. *Uti possidetis*

165. Sentenza della Camera della Corte internazionale di giustizia del 22 dicembre 1986 nel caso della *Controversia di frontiera — Burkina Faso/Mali*.

Il Burkina Faso e il Mali avevano deciso, sulla base di un compromesso stipulato il 16 settembre 1984, di sottoporre alla Corte internazionale di giustizia una controversia relativa alla delimitazione di una parte della loro frontiera comune, in particolare della striscia di terra compresa tra il settore di Kono, in Mali, e di Djibo, in Burkina Faso fino alla regione del fiume Beli. Nella richiesta i due Stati chiedevano che la soluzione si basasse, in particolare, « sul rispetto del principio dell'intangibilità delle frontiere ereditate dalla colonizzazione » ¹.

Nella sua sentenza del 22 dicembre 1986, la Corte internazionale di giustizia ha anzitutto affermato che l'« *uti possidetis juris* » è un « principio di diritto internazionale fermamente stabilito » di « portata generale » che riveste « eccezionale importanza per il continente africano e per le due Parti ». Tale principio, ad avviso della Corte, pur essendo stato « per la prima volta invocato e applicato nell'America Spagnola » non è una « regola speciale che riguarda solamente uno specifico sistema di diritto internazionale » bensì « un principio generale... logicamente connesso con il fenomeno della conquista dell'indipendenza, ogni qual volta essa avvenga » il cui scopo principale è prevenire che « l'indipendenza e la stabilità di nuovi Stati siano minacciate da guerre fratricide provocate dalla contestazione delle frontiere dopo il ritiro della potenza amministratrice » (§ 21). Sebbene esistano delle differenze nell'applicazione che questo principio ha ricevuto nella prassi dell'America spagnola e in quella africana, l'essenza del principio è, ad avviso della Corte, « assicurare il rispetto delle frontiere territoriali esistenti al momento in cui l'indipendenza è raggiunta ». Tali frontiere, ha aggiunto la Corte, possono essere anche semplici « delimitazioni tra differenti amministrazioni interne o coloniali... sottoposte al medesimo [Stato] sovrano ». In questa ipotesi, ad avviso della Corte, « l'applicazione del principio dell'« *uti possidetis* » si configura proprio come una trasformazione dei « confini amministrativi » in « frontiere internazionali » (§ 23). Ma tale principio si applica, secondo la Corte, anche nelle ipotesi di « frontiere internazionali che dividevano in passato una colonia di uno Stato dalla colonia di un altro », ovvero di un « territorio coloniale dal territorio di uno Stato indipendente », o ancora di « un [territorio] sottoposto a protettorato ma che ha mantenuto la sua personalità internazionale ». In relazione a tali ipotesi, la Corte ha rilevato che « non c'è dubbio che l'obbligo

¹ In <http://www.icj.org/doc/decisions/1986/198606447.pdf> (ICJ Rep., 1986, pp. 554-651).

di rispettare le frontiere internazionali preesistenti nell'ipotesi di successione di uno Stato deriva da una regola generale di diritto internazionale, a prescindere che... sia espressa nella formula *uti possidetis* » (§ 24). La Corte non ha mancato di sottolineare infine il contrasto esistente tra il suddetto principio e il diritto dei popoli all'autodeterminazione osservando peraltro che « il mantenimento dello *status quo* territoriale in Africa spesso è stato visto come il modo più saggio per preservare quanto era stato raggiunto dai popoli che avevano lottato per la loro indipendenza, e per evitare una distruzione che avrebbe privato il continente dei risultati ottenuti con molto sacrificio ». La fondamentale esigenza di stabilità, ha proseguito la Corte, « al fine di sopravvivere, di svilupparsi e gradualmente di consolidare la propria indipendenza in tutti gli ambiti » ha spinto perciò gli Stati africani « ad acconsentire al rispetto delle frontiere coloniali e di prendere in considerazione ciò nell'interpretazione del principio di autodeterminazione dei popoli » (§ 25).

Rispetto poi alla delimitazione di uno specifico tratto della linea di frontiera, situato in prossimità dello stagno di Soum, per il quale non era possibile applicare l'*uti possidetis*, la Corte è ricorsa al principio dell'« equità *infra legem* », principio che entrambe le Parti avevano ritenuto applicabile nel caso di specie (§ 27). Dopo aver ricordato, in generale, che « l'« equità, come concetto giuridico, è una diretta emanazione dell'idea di giustizia » (Caso della *piattaforma continentale* (Tunisia/Libia)) la Corte ha tuttavia precisato che « il ricorso al concetto di equità al fine di modificare una frontiera stabilita potrebbe apparire abbastanza ingiustificato ». Specialmente nel contesto africano infatti, ha proseguito la Corte, « le ovvie lacune di molte frontiere ereditate dalla colonizzazione, dal punto di vista etnico, geografico o amministrativo, non possono servire da supporto per affermare che la modifica di tali frontiere sia necessaria o giustificabile sulla base di considerazioni di equità ». Tali frontiere, a giudizio della Corte, « per quanto possano essere insoddisfacenti, possiedono l'autorità dell'*uti possidetis* » e pertanto « sono pienamente conformi al diritto internazionale contemporaneo ». La Corte ha ricordato altresì che, diversamente dal caso di una decisione *ex aequo et bono* raggiunta con il consenso delle Parti, nel caso dell'applicazione dell'« equità *infra legem* » non si tratta « di trovare semplicemente una soluzione equa, bensì di individuare una soluzione equa che derivi dal diritto applicabile » (Caso della *Giurisdizione sulle Peschiere*, 1974) ² (§ 149). La Corte ha quindi concluso che, in assenza di una precisa indicazione circa la posizione della linea di frontiera la quale non poteva dedursi nemmeno da un precedente accordo concluso nel 1965, lo stagno di Soum dovesse essere diviso in due parti « in un modo equo » sottolineando che, nonostante « l'« equità non implichi necessariamente l'uguaglianza » (Caso della *Piattaforma continentale nel Mare del Nord*) ³, quest'ultima « è generalmente la sua migliore espressione » laddove non vi siano circostanze particolari (§ 150).

Dopo aver esaminato i documenti ad essa sottoposti dalle Parti, la Corte ha infine provveduto a delimitare l'intera linea di confine tra i due paesi.

² *Supra*, §§ 112 e 114.

³ *Supra*, § 52; *infra*, § 169.

166. Sentenza della Camera della Corte internazionale di giustizia dell'11 settembre 1992 nel caso della *Frontiera terrestre, insulare e marittima — El Salvador/Honduras*.

Sulla base di un compromesso firmato il 24 maggio 1986, l'El Salvador e l'Honduras avevano sottoposto alla Corte internazionale di giustizia la risoluzione di una controversia riguardante la delimitazione della loro frontiera terrestre, insulare e marittima comune in relazione a quelle parti che non erano state disciplinate da un Accordo di Pace siglato dai due Stati il 30 ottobre 1980 e sulle quali essi non avevano ancora trovato un accordo ⁴.

Nella sua sentenza dell'11 settembre 1992, la Corte internazionale di giustizia, ha osservato che, trattandosi di Stati sorti in seguito al dissolvimento dell'impero spagnolo in America centrale, dovesse applicarsi, ai fini della delimitazione delle « nuove frontiere internazionali » il « principio generale accettato nell'America spagnola dell'*uti possidetis juris* » in base al quale « le frontiere devono seguire i confini amministrativi coloniali » (§ 28). Peraltro, la Corte ha sottolineato le difficoltà che si incontrano in questo caso, come in numerosi altri, nello stabilire « dove queste frontiere attualmente si collocano » data la mancanza di informazioni del periodo coloniale rispetto a questi territori che in molti casi erano inesplorati (§ 28). La Corte ha tuttavia chiarito che un aspetto chiave del principio dell'*uti possidetis juris* consiste nel « ripudio della possibilità di *terra nullius* ». Ciò si ricava, ad avviso della Corte, non solo da quanto affermato nel caso sulla *Controversia di frontiera — Burkina Faso/Mali* ⁵ secondo cui il fine primario di tale principio consiste nel « rispetto dei confini territoriali al momento dell'indipendenza », ma anche dalla sentenza arbitrale del 24 marzo 1922 del Consiglio Federale Svizzero relativa a certe questioni di frontiera tra Colombia e Venezuela, nella quale si legge che il vantaggio del principio generale dell'*uti possidetis juris* è quello di aver stabilito « una regola assoluta secondo la quale non vi era nel diritto della vecchia America spagnola alcuna *terra nullius* » e inoltre che, nel caso di territori che non sono mai stati occupati dagli spagnoli, deve ritenersi che essi siano stati occupati « di diritto dalla prima ora della nuova Repubblica » (§ 42).

Di fronte all'impossibilità di tracciare, sulla base del principio dell'*uti possidetis*, la linea di delimitazione relativamente ad una parte della frontiera rispetto alla quale le Parti erano in disaccordo, la Corte ha fatto ricorso all'« equità *infra legem* » applicando nel caso di specie una linea che era stata proposta nel corso di alcune negoziazioni avvenute nel 1869 (§ 262). Riprendendo quanto già affermato nel caso della *Controversia di frontiera — Burkina Faso/Mali*, la Corte ha affermato che essa « ... può ricorrere all'« equità *infra legem* » e che tale soluzione si distingue da una « decisione *ex aequo et bono* » raggiunta con il consenso delle Parti » in quanto non si tratta « di trovare semplicemente una soluzione equa, bensì di individuare una soluzione equa che derivi dal diritto applicabile » (§ 262). Nel caso di specie, la Corte ha osservato che la linea proposta durante le negoziazioni del 1869 costituiva « una soluzione equa e ragionevole in tutte le circostanze » constatando per di più che dalle suddette negoziazioni traspariva che non vi era stato « alcun fondamentale disaccordo tra le Parti su quella linea »,

⁴ In <http://www.icj-cij.org/doccenter/files/75/6671.pdf> (ICJ Rep., 1992, pp. 351-618).

⁵ *Supra*, § 165.